

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MERIDIE S.P.A. IN
MERIDIE ADVISORY S.R.L CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE
DELL'INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER AZIONI REDATTO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

1) Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

“Meridie Advisory S.r.l.”

Sede legale: Milano (MI), Via Medici n. 2

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano: 05688261212

Capitale sociale: euro 23.441,00 interamente versato

La società Incorporante è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Incorporanda.

Società Incorporanda:

“MERIDIE S.p.A.”

Napoli (NA), Via Crispi n. 31

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Napoli: 05750851213

Capitale sociale: euro 54.281.000,00 interamente versato

Società con azioni ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Meridie non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Cod. Civ.

2) Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, si trasformerà in società per azioni e adotterà un nuovo statuto sociale, il cui testo trovasi allegato al presente Progetto di Fusione *sub* “A”, con effetto a partire dalla Data di Efficacia (come *infra* definita).

Si dà atto in particolare che l'adozione dello statuto allegato comporterà, oltre al cambiamento del tipo sociale, quanto segue:

- la modifica della denominazione in “MERIDIE S.p.A.”;
- l'adozione, quale oggetto sociale, dello stesso oggetto della Società Incorporanda;
- l'aumento del capitale sociale a euro 31.136.500,00 e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni della Società Incorporanda, ossia pari a n. 62.273.000 azioni;
- l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.

Si precisa che l'importo del capitale sociale *post* fusione e il numero delle azioni *post* Fusione sono suscettibili di riduzione, con efficacia contestuale alla Fusione stessa, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di Azioni Recedute (come *infra* definite) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., come precisato nel successivo punto 9.

3) Rapporto di cambio delle azioni

Sul presupposto che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) l'intero capitale sociale della Società Incorporante continui a essere detenuto dalla Società Incorporanda, ogni azione della Società Incorporanda sussistente al momento della Data di Efficacia sarà concambiata con una azione di nuova emissione della Società Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima, al netto delle Azioni Recedute (come *infra* definite) non acquistate prima dell'atto di fusione, come previsto nel successivo punto 9.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4) Modalità di assegnazione delle azioni

Le azioni della Società Incorporante che saranno assegnate agli azionisti della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio 1:1 sopra stabilito saranno tutte azioni di nuova emissione, derivanti dalla trasformazione con contestuale aumento di capitale della Società Incorporante stessa.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante saranno pertanto assegnate, quale effetto automatico della Fusione, mediante accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun azionista della Società Incorporanda a partire dal giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni dell'Incorporante, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Meridie (www.meridieinvestimenti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

La partecipazione attualmente detenuta dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante sarà annullata contestualmente all'efficacia della fusione.

5) Data dalla quale le azioni partecipano agli utili

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

6) Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. o dalla successiva data che sarà determinata nell'atto di fusione (“**Data di Efficacia**”). A decorrere dalla Data di Efficacia, Meridie Advisory subentrerà a Meridie in tutti i rapporti nei quali Meridie era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società

Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla Fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre.

La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Nessuno.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori

Nessuno.

9) Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* c.c., a ragione del fatto che la Fusione comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni della Società Incorporanda.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società Incorporanda con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, c.c., e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione, fatta precisazione che le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso (“**Azioni Recedute**”) saranno liquidate, al valore come sopra stabilito, in seguito alla Data di Efficacia con le seguenti modalità: (i) le Azioni Recedute che saranno acquistate in sede di offerta *ex art.* 2437-*quater* c.c., saranno contestualmente trasferite ai soggetti acquirenti e sarà messo a disposizione degli azionisti recedenti il prezzo da essi pagato; (ii) le Azioni Recedute che non saranno acquistate in sede di offerta *ex art.* 2437-*quater* c.c., saranno automaticamente annullate e liquidate dalla società, con conseguente riduzione del capitale sociale *post* fusione della Società Incorporante, in misura corrispondente alla parità contabile delle Azioni Recedute.

Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle Azioni Recedute non ecceda il 20 per cento del totale delle azioni oggi emesse, pari a n. 62.273.000. Di conseguenza l'importo massimo teorico della riduzione del capitale sociale eventualmente dipendente dall'esercizio del diritto di recesso è pari a nominali euro 6.227.300,00.

* * * * *

(Per la Società Incorporante Giuseppe Lettieri)
Milano, 22 giugno 2017.

(Per la Società Incorporanda Giovanni Lettieri)
Napoli, 22 giugno 2017.

* * * * *

Allegati:

(A) Statuto *post* fusione della Società Incorporante.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"MERIDIE S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro [•] ed è diviso in n. 62.273.000 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 83-bis e seguenti TUF.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti da norme imperative di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali "Il Giornale", "Milano Finanza" e "La Repubblica", nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza di apposita comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83- sexies TUF.

Ove previsto nell'avviso di convocazione, gli aventi diritto potranno intervenire mediante i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla società, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, a discrezione dell'assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 17.) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 19.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20.) Organo di controllo.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 21.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.